

N. 00709/2014 REG.PROV.COLL.
N. 02011/1998 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2011 del 1998, proposto da:

Pozza Narciso, rappresentato e difeso dagli avv. Giorgio Pinello, Luigi Biondaro, con domicilio eletto presso Giorgio Pinello in Venezia, San Polo, 3080/L;

contro

Provincia di Verona - (Vr), rappresentata e difesa dagli avv. Giancarlo Biancardi, Antonio Sartori, Isabella Sorio, con domicilio eletto presso Antonio Sartori in Venezia-Mestre, Calle del Sale, 33;

per l'annullamento,

dell'esecutività del decreto n. 96/98 prot. N. 3715/93 BA con il quale il Presidente della Provincia di Verona, ha determinato in Lire 9.520.000 la sanzione amministrativa ex art. 15 della L. n. 1497/1939, ritenendo l'importo corrispondente alla maggior somma dovuta tra il danno

arrecato e il profitto conseguito, relativamente ad alcune opere minori (rinforzi strutturali, coibentazione parete perimetrale, demolizione e ricostruzione vano scala, nuovo poggiolo, parziale demolizione e ricostruzione), realizzate in un fabbricato esistente in via Aleardi, 12 del Comune di Mezzane di Sotto (VR).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Verona - (Vr);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2014 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L'attuale ricorrente è proprietario, nel Comune di Mezzane di Sotto (VR), di un fabbricato assentito con concessione edilizia n. 468 del 03/10/1992 nell'ambito del quale venivano realizzate alcune modifiche finalizzate al rinforzo strutturale del piano interrato, alla coibentazione di una parete perimetrale, alla demolizione e alla ricostruzione di un vano scale e, in ultimo, alla realizzazione di un poggiolo e alla parziale demolizione di alcuni solai.

In relazione a dette opere il ricorrente presentava un'istanza di sanatoria, in relazione alla quale il Presidente dell'Amministrazione provinciale di Verona emanava, in data 22/09/1993, il provvedimento attestante il “*non danno*” ambientale.

Veniva così rilasciata, in data 09/11/1993, la concessione edilizia in sanatoria e, ciò, previo parere favorevole della Commissione consultiva provinciale per i beni ambientali.

Ai sensi dell'art. 15 della L. n. 1497/1939 veniva emanato il provvedimento di applicazione della relativa sanzione pecuniaria (rimasto inoppugnato).

A seguito di una successiva perizia diretta a quantificare la sanzione pecuniaria, il Presidente della Provincia di Verona adottava il decreto del 30 Aprile 1998 n. 96, ordinando il pagamento di un importo pari a Lire 9.520.000.

Detto provvedimento, ritenuto illegittimo, veniva avversato con il presente ricorso, sostenendo l'esistenza del vizio di incompetenza della Provincia di Verona ad erogare la sanzione paesaggistica di cui all'art. 15 della L. n. 1497/1939 e, ancora, sulla base della presunta violazione dell'art. 15 della L. n. 1497/1939 in rapporto all'art. 13 della L. n. 47/1985.

Nel corso del giudizio si costituiva la Provincia di Verona che chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato.

All'udienza del 07 Maggio 2014, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va respinto in considerazione di quanto di seguito precisato.

1.1 E' da respingere il primo motivo nell'ambito del quale si sostiene che il provvedimento impugnato sarebbe affetto da incompetenza, in quanto adottato dalla Provincia di Verona, in un periodo di tempo in

cui sarebbe risultata già vigente la delega della competenza sanzionatoria ai Comuni, disposta con la L. Reg. n. 63/1994.

1.2 L'infondatezza di detta argomentazione risulta evidente laddove si consideri che il provvedimento diretto a sancire l'applicazione della sanzione di cui all'art. 15 della L. n. 1497/1939 è stato emanato in data 21/09/1993 e, quindi, in un momento antecedente all'entrata in vigore della disciplina regionale sopra citata.

1.3 Il successivo provvedimento diretto a comunicare l'avvenuta quantificazione della sanzione pecuniaria, emesso in data 30 Aprile 1998 e ora impugnato, doveva pertanto considerarsi quale atto consequenziale e accessivo, rispetto al provvedimento precedente e sopra citato.

1.4 Si consideri ancora, che l'art. 10 comma 3 della L. Reg. 63/1994, nel disciplinare il periodo transitorio, ha previsto (seppur indirettamente) che sussiste la competenza della Provincia ad erogare le sanzioni di cui si tratta e, ciò, per tutti quei procedimenti, come quello in esame, nell'ambito dei quali risultava già espresso il parere della Commissione consultiva Provinciale.

1.5 Sul punto va rilevato come questo Tribunale ha già avuto modo di precisare (T.A.R. Veneto Sez. II, Sent., 20-03-2014, n. 36) che *“l'esame del contenuto dell'art. 10 comma 3 della L.R. n. 63 del 1994 consente di evincere come le Province, in attuazione del disposto sopra citato, erano tenute a curare d'ufficio la trasmissione ai Comuni delle istanze riguardanti le autorizzazioni per le opere di cui all'art. 1 della L.R. n. 11 del 1984 e, ciò, tuttavia - solo ed esclusivamente - per quanto concerne quelle domande che non avevano ancora*

acquisito il parere della Commissione consultiva provinciale "alla data di entrata in vigore della presente legge".

1.6 E', allora, evidente come detta disposizione transitoria ha avuto l'effetto di sancire un "limite" nella ripartizione delle competenze tra le Province e gli stessi Comuni, determinando il persistere della competenza della Provincia di Verona per quei procedimenti, come quello in esame, che erano stati già oggetto di un precedente parere della Commissione Consultiva, parere che era stato peraltro comunicato all'attuale ricorrente.

1.7 Si consideri, ancora, come detta interpretazione era stata fatta propria anche dalla Circolare della Regione Veneto del 23 Giugno 1995 n. 19 nella parte in cui aveva previsto che l'avvio della procedura dettata dalla L. reg. 63/1994 dovesse considerarsi vigente solo per quegli atti che, al 30 Gennaio 1995, risultavano privi del parere della Commissione consultiva provinciale.

1.8 E', allora, evidente come deve ritenersi legittimo il comportamento dell'Amministrazione provinciale nella parte in cui ha concluso il procedimento con l'emanazione dell'atto impugnato e, ciò, considerando come nell'ambito dello stesso si era espressa la Commissione consultiva provinciale con parere del 16 Settembre 1993.

La censura è, pertanto, infondata.

2. Deve essere respinto anche il secondo motivo del ricorso diretto a sostenere che, in mancanza di un danno ambientale, non avrebbe potuto essere irrogata la sanzione pecuniaria di cui all'art. 15 comma primo della L. n. 1497/1939.

2.1 L'infondatezza nel merito di detta censura consente di prescindere dall'esame dell'eccezione di inammissibilità sul punto dedotta, quest'ultima finalizzata a rilevare come detta censura avrebbe dovuto riguardare il provvedimento che ha disposto l'applicazione della sanzione e non il provvedimento ora impugnato.

2.2 Costituisce orientamento consolidato che l'applicazione della sanzione di cui all'art. 15 della L. n. 1497/1939 prescinde dall'esistenza di un vero e proprio danno ambientale e, ciò, in considerazione della sua natura di "sanzione amministrativa" e non risarcitoria (sul punto si veda Cons. Giust. Amm. Sic., 26-08-2013, n. 718).

2.3 Si è, infatti, affermato (T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, 08-07-2013, n. 6710) che *"l'art. 15, l. n. 1497 del 1939 (divenuto poi l'art. 164 del d.lgs. n. 490 del 1999, ed oggi l'art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004 - Codice dei beni culturali) va interpretato nel senso che l'indennità prevista per abusi edilizi in zone soggette a vincoli paesaggistici costituisce vera e propria sanzione amministrativa (e non una forma di risarcimento del danno) e che come tale prescinde dalla sussistenza effettiva di un danno ambientale"*.

2.4 E' allora evidente che l'inesistenza di un pregiudizio per l'ambiente, disposta con il decreto del 21 Settembre 1993, ha l'effetto di escludere l'applicabilità della sola sanzione della demolizione, risultando al contrario atto dovuto il provvedimento di erogazione della sanzione sopra precisata.

2.5 Non va, in ultimo, condivisa nemmeno l'argomentazione diretta a distinguere le opere soggette a condono edilizio dalle ulteriori opere oggetto di richiesta di sanatoria ai sensi dell'art. 13 della L. n. 47/1985, distinzione che in base all'interpretazione di parte ricorrente

consentirebbe di circoscrivere l'applicabilità delle sanzioni paesaggistiche solo alle ipotesi suscettibili di essere condonate.

2.6 La semplice lettura del disposto di cui all'art. 15 sopra citato consente di smentire le tesi di parte ricorrente e, nel contempo, di evincere il carattere autonomo dello stesso art. 15 rispetto ai procedimenti di autorizzazione in sanatoria delle opere edilizie.

L'esistenza di detto carattere autonomo comporta che l'erogazione della sanzione in questione non può risultare in qualche modo condizionata dal venire in essere di un precedente provvedimento di sanatoria.

2.7 La necessità di ottemperare ad una preminente tutela del paesaggio implica che anche l'emanazione di un'autorizzazione ambientale postuma, presupposto per il perfezionamento della sanatoria edilizia di cui all'art. 13 della L. n. 47/1985, non faccia venir meno il potere dell'Amministrazione competente di sanzionare condotte nell'ambito delle quali si erano realizzati manufatti in mancanza delle necessarie autorizzazioni.

2.8 Sul punto va, al contrario, ritenuto applicabile un altrettanto costante orientamento giurisprudenziale nella parte in cui ha previsto che (Cons. Stato Sez. IV, 26-11-2013, n. 5615) *“in presenza di abusi edilizi l'oblazione di cui agli artt. 31 ss., l. 28 febbraio 1985 n. 47, e l'indennità prevista dall'art. 15, l. 29 giugno 1939 n. 1497, trovano disciplina in normative differenti che delineano procedimenti autonomi nei quali intervengono differenti autorità titolari di interessi finalizzati alla tutela dell'ambiente.* (Conferma della sentenza del T.a.r. Campania - Napoli, sez. VII, n. 1881/2008).

3. L'infondatezza di detta ultima censura, unitamente a quanto sopra rilevato, consente di respingere il ricorso nella sua interezza.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge così come precisato in parte motiva.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3.000,00 (tremila) oltre iva e cpa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere

Giovanni Ricchiuto, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/05/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)